

**Provvedimenti urgenti in materia di personale.**

**Art. 8**

**1.** Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali o di Servizi autonomi competenti, le relazioni analitiche.

**2.** Ai fini dell' effettuazione degli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 gennaio 1989 e per quella relativa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o l' Assessore delegato dall' organizzazione e al personale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli scrutini per merito comparativo per l' accesso alla qualifica di funzionario di cui all' articolo 13, relativi rispettivamente alle decorrenze 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, richiede ai Direttori regionali, di Enti regionali o di Servizi autonomi competenti, le relazioni analitiche.